

Condizioni speciali d'assicurazione

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie modello Basis

Edizione 01.2024

Titolo 1 - Basi contrattuali e diritto applicabile

Il modello Basis è retto dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, dalle loro ordinanze d'applicazione, dalle Condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal, nonché dalle presenti Condizioni speciali d'assicurazione.

Titolo 2 - Forme d'assicurazione

Capitolo 1 - L'assicurazione obbligatoria e ordinaria delle cure medico-sanitarie

Articolo 1 - Campo delle prestazioni

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite agli articoli 24 a 31 LAMal tenendo conto delle condizioni di cui agli articoli 32 a 34 LAMal.

Articolo 2 - Franchigia

- 2.1 Per anno civile e fino a concorrenza di CHF 300, l'assicurato sopporta una parte iniziale (franchigia) delle sue spese di cura.
- 2.2 L'assicurato minorenni non è tenuto al pagamento di una franchigia.
- 2.3 Rimangono riservate le disposizioni speciali del capitolo 2 qui di seguito.
- 2.4 La franchigia non è esigibile in caso di prestazioni specifiche di maternità.
- 2.5 Dalla tredicesima settimana di gravidanza fino ad otto settimane dopo il parto, le donne sono esentate dalla franchigia in caso di ricorso a delle prestazioni generali per motivi di malattia

Articolo 3 - Aliquota percentuale

- 3.1 L'assicurato deve assumersi il 10% dei costi eccedenti l'importo della franchigia.
- 3.2 L'importo massimo annuo dell'aliquota percentuale ammonta a CHF 700 per gli adulti e a CHF 350 per i minorenni.
- 3.3 L'aliquota percentuale non è esigibile in caso di prestazioni specifiche di maternità.
- 3.4 Dalla tredicesima settimana di gravidanza fino ad otto settimane dopo il parto, le donne sono esentate dall'aliquota percentuale in caso di ricorso a delle prestazioni generali per motivi di malattia.

Articolo 4 - Partecipazione massima dell'assicurato

- 4.1 Più figli minorenni di una famiglia assicurati presso Assura-Basis SA (qui di seguito «Assura») pagano assieme al massimo l'importo della franchigia e dell'aliquota percentuale dovute da un adulto.
- 4.2 Se un assicurato sottoscrive la presente categoria d'assicurazione nel corso dell'anno, Assura computa la franchigia e l'aliquota percentuale già fatturate durante lo stesso anno presso un altro assicuratore. Se nessuna franchigia e nessuna aliquota percentuale sono state fatturate, la deduzione sarà effettuata qualora l'assicurato presenti la prova corrispondente.
- 4.3 Le date delle cure sono determinanti per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale.

Articolo 5 - Prestazioni

Sulla base delle tariffe e della legislazione applicabili, Assura assume le spese ambulatorie e ospedaliere prestate o prescritte dai fornitori di prestazioni autorizzati a praticare ai sensi della LAMal.

Capitolo 2 - L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale

Articolo 6 - Diritto applicabile

Le precedenti disposizioni si applicano anche all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale, fatte salve le regole particolari definite al presente capitolo 2.

Articolo 7 - Scopo

Allo scopo di ridurre il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, Assura offre la possibilità ai suoi assicurati d'optare per delle franchigie più elevate, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 8 - Scelta della franchigia

- 8.1 Per anno civile e fino a concorrenza di un importo fissato secondo i limiti seguenti, l'assicurato assume una parte iniziale (franchigia) delle sue spese di cura.
- 8.2 La franchigia per un adulto e/o un giovane adulto può essere fissata a CHF 500, CHF 1'000, CHF 1'500, CHF 2'000 o CHF 2'500.
- 8.3 La franchigia per un bambino può essere fissata a CHF 100, CHF 200, CHF 300, CHF 400, CHF 500 o CHF 600.

Articolo 9 - Adesione ed uscita, cambio della franchigia

- 9.1 Tutti gli assicurati possono aderire all'assicurazione con franchigie opzionali. L'assicurato può passare ad una franchigia più elevata solo per l'inizio di un anno civile.
- 9.2 Il passaggio ad una franchigia più bassa o ad un'altra forma d'assicurazione, così come il cambiamento d'assicuratore, sono possibili per la fine di un anno civile e con un termine di preavviso di tre mesi.
- 9.3 Al momento della comunicazione del nuovo premio, il termine di preavviso è di un mese per la fine del mese che precede l'inizio della validità del nuovo premio.

Titolo 3 - Entrata in vigore

Le presenti condizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Assura-Basis SA

Contact
assura.ch
0800 277 872